

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 325/2017

Sentenza del 15 giugno 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Cramerli.

Partecipanti al procedimento

1. A. _____,
2. B. _____,
ricorrenti,

contro

Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Richiesta di anticipo spese,

ricorso contro la decisione emanata il 22 maggio 2017 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

Con decisione del 3 maggio 2017 n. 2027 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso per denegata giustizia sottopostogli da A. _____ e B. _____, concernente tra l'altro il rispetto delle altezze e delle distanze di siepi.

B.

Gli interessati sono allora insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Con decisione del 22 maggio 2017 (incarto n. 52.2017.276) il Giudice delegato ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- entro il 7 giugno 2017.

C.

Avverso questo giudizio A. _____ e B. _____ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, concesso l'effetto sospensivo al gravame, d'invitare la Corte cantonale a emanare una nuova decisione, postulando fr. 20'000.-- per ripetibili e un indennizzo ai sensi della LAV e uno di fr. 120'000.-- per torto morale.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. Unico oggetto della decisione impugnata e quindi del presente litigio è la richiesta di anticipo del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo. Le digressioni ricorsuali sulla ricsuzione di membri di diverse autorità amministrative e giudiziarie ticinesi e le generiche critiche alle modalità di gestione dei loro scritti e ricorsi esulano dall'oggetto della vertenza e non possono pertanto essere

esaminate.

1.3. Come noto ai ricorrenti (sentenza 4A 205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 che li riguardava), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocimenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 con numerosi riferimenti).

1.4. Ora, accennando al fatto ch'essi avrebbero chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e, a quanto parrebbe, aver chiesto una proroga del termine di pagamento, nonché criticando in maniera del tutto generica l'invio della richiesta d'anticipo per lettera raccomandata, e non quale atto giudiziario, senza peraltro contestare d'averla ricevuta tempestivamente, i ricorrenti producono la ricevuta del versamento richiesto, effettuato in data 10 giugno 2017. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Spetterà se del caso al Tribunale cantonale amministrativo pronunciarsi sulla tempestività di questo versamento, sulla criticata disgiunzione dei gravami presentati dai ricorrenti, che attengono a fattispecie diverse (vedi causa 1C 326/2017 decisa in data odierna), e sulle censure di merito.

2.

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese inutili sono pagate da chi le causa e seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai ricorrenti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri